

in applicazione dell'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e delle statuizioni della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023;

- Ritenuto altresì necessario introdurre, al Capo II del presente Regolamento, previsioni integrative della disciplina elettorale vigente, in osservanza dell'art. 51 Cost. e delle statuizioni della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, nonché disposizioni di carattere tecnico-operativo, strumentali a garantire in questo contesto, anche in sede di prima applicazione, un più efficiente svolgimento delle procedure elettorali;

Emana
il seguente regolamento:

CAPO I

Svolgimento delle procedure elettorali anche con modalità da remoto per il rinnovo dei Consigli territoriali

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, il Capo I del presente Regolamento definisce la procedura di elezione anche con modalità telematica da remoto dei Consigli territoriali, integrando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

Modalità di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli territoriali

1. L'elezione dei Consigli territoriali si tiene in presenza o con modalità di voto da remoto.
2. Nella delibera di indizione delle elezioni, ciascun Consiglio territoriale stabilisce, con apposito provvedimento, la modalità prescelta e nomina la commissione elettorale di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, gli adempimenti necessari all'attivazione dei sistemi di voto telematico per l'elezione dei Consigli territoriali sono sottoposti a collaudo tecnico secondo modalità definite con delibera del Consiglio Nazionale.

Articolo 3 Operazioni di voto dei Consigli territoriali

1. L'elezione del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Ingegneri è indetta dal Consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante avviso trasmesso al domicilio digitale di tutti gli iscritti all'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, secondo le procedure previste dall'art. 28 della legge 11 settembre 2020, n. 120. L'avviso è pubblicato, altresì, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio territoriale e su quello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. È posto a carico dell'Ordine esclusivamente l'onere di dare prova dell'effettivo invio delle comunicazioni. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni.
2. Il Consiglio territoriale dell'Ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. L'avviso di cui al comma 1 reca l'indicazione del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, delle eventuali tornate di voto in seconda e terza convocazione per il caso di mancato raggiungimento del *quorum* previsto dal comma 4 del presente articolo, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente articolo.
4. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.
5. I voti espressi nel turno precedente sono considerati validi per i turni successivi, anche nel caso di votazioni in presenza, ai fini del calcolo del *quorum*.
6. Alle ore 9.00 del giorno feriale successivo alla tornata elettorale in cui si è raggiunto il *quorum*, anche nel caso di votazione in presenza, si procede allo scrutinio dei voti.
7. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati nella comunicazione di cui al comma 1, presso il seggio telematico aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Il voto è personale e segreto. Non è ammesso il voto per delega.
8. Entro il termine di cui al comma 1, nel caso di opzione per il voto da remoto, il Consiglio territoriale nomina, entro la terna indicata dal Consiglio Notarile Distrettuale corrispondente per territorio sulla base di specifica istanza, il Notaio incaricato di sovrintendere alle operazioni elettorali, per tali intendendosi tutte le operazioni e gli adempimenti che hanno luogo sino al momento della proclamazione degli eletti, e di coadiuvare la Commissione elettorale nominata



- dallo stesso Consiglio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni.
9. Ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo in possesso di domicilio digitale attivo può esprimere il proprio voto da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata a Internet durante il periodo di apertura della tornata elettorale corrispondente. È onere del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione e al dialogo con la piattaforma di voto. L'eventuale inadeguatezza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non costituisce in nessun caso vizio di validità della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né comporta oneri o responsabilità a carico del Consiglio territoriale.
 10. Previa autenticazione sulla piattaforma telematica di voto scelta con le modalità di cui al successivo comma 11, l'elettore accede al seggio telematico di pertinenza e, dopo un ulteriore riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo, esprime il proprio voto per l'elezione del Consiglio territoriale dell'ordine di appartenenza. Partecipando alla procedura elettorale l'elettore attesta, sotto la propria responsabilità, che il proprio voto è personale, libero e segreto. Conclusa la procedura, il sistema di voto rende al votante, in forma esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l'avvenuta espressione del voto.
 11. La gestione tecnica del seggio e delle operazioni elettorali è svolta da un operatore economico specializzato indipendente, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni. L'operatore economico incaricato mette a disposizione del Consiglio Nazionale degli ingegneri e dei Consigli territoriali una struttura di supporto e un referente tecnico che collabora con le Commissioni elettorali e i Notai, nominati ai sensi del precedente comma 8, per tutti gli adempimenti necessari. Cura inoltre l'assistenza nel periodo elettorale al Consiglio territoriale, al Consiglio Nazionale, alla Commissione Elettorale e al notaio indicato, nonché l'aggiornamento e la manutenzione del programma informatico per un periodo adeguato, stabilito in sede di conferimento dell'incarico.
 12. Il sistema di voto di cui al comma precedente rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche vigenti, con particolare riguardo ai profili della tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto, assicurando, in particolare, la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal sistema, in modalità disgiunte e inaccessibili, e la garanzia di integrità dei dati, nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE n. 2016/679 e della vigente normativa nazionale. Il sistema prevede un archivio di sicurezza di tutte le operazioni e l'operatore economico gestore ne garantisce la conformità agli standard nazionali e internazionali sulla sicurezza informatica.
 13. Al termine di ogni tornata di voto il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati con modalità che ne assicurino la segretezza e ne impediscano la consultazione da parte di alcuno e trasmette alla Commissione elettorale un apposito rapporto di verbalizzazione recante

esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi, ai fini della verifica del raggiungimento del quorum. Il numero dei voti espressi, trasmesso alla Commissione elettorale, è da questa immediatamente pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio territoriale e comunicato al Consiglio Nazionale.

14. Al termine della prima tornata di voto il Presidente della Commissione elettorale verifica preliminarmente se il numero dei votanti ha raggiunto il quorum prescritto dal presente Regolamento, dichiarando, in caso di esito positivo della verifica, chiuse le operazioni di voto e informando il Notaio. In caso di esito negativo la Commissione elettorale informa tempestivamente dell'esito della prima votazione il Consiglio Nazionale e il Consiglio territoriale interessato, il quale provvederà a indire immediatamente la seconda tornata elettorale dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.
15. Qualora il quorum elettorale non sia raggiunto neanche nella seconda votazione, la Commissione elettorale effettua nuovamente gli adempimenti di cui al precedente comma 14 ai fini dell'espletamento della terza e ultima tornata elettorale.
16. Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale dichiara concluse le relative operazioni e procede allo scrutinio pubblico, al quale presenzia il Notaio incaricato, nel caso di voto telematico.
17. Il Presidente della Commissione elettorale proclama il risultato delle elezioni e, nella medesima giornata, ne dà immediata notizia al Consiglio territoriale, al Consiglio Nazionale e al Ministero della Giustizia.

CAPO II

Norme attuative dell'art. 51 Cost. e norme tecniche per l'indizione

Articolo 4

Finalità

1. La disciplina contenuta nel Capo II del presente Regolamento si conforma e dà attuazione al principio dell'accesso alle cariche elettive dei cittadini, quale che ne sia il genere, in condizioni di eguaglianza, di cui all'articolo 51 della Costituzione, anche integrando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, e successive modifiche e integrazioni, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023.

Articolo 5

Tutela della parità di genere nei Consigli territoriali e nel Consiglio Nazionale

1. Nelle elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri, ai fini



5/6



dell'osservanza dell'obbligo di tutela del genere meno rappresentato, il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati dello stesso genere è così determinato, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, in rapporto al numero di consiglieri da eleggere:

- n. 5 preferenze nel caso di n.7 consiglieri;
 - n. 6 preferenze nel caso di n.9 consiglieri;
 - n. 7 preferenze nel caso di n.11 consiglieri;
 - n. 10 preferenze nel caso di n.15 consiglieri.
2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento il Consiglio Nazionale definisce, con apposito provvedimento, le regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede.
 3. Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, ai fini della tutela del genere meno rappresentato, ciascun Consiglio territoriale indica nella delibera di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, un massimo di 10 candidati appartenenti al medesimo genere.

Articolo 6

Norme tecniche per l'indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di approvazione del presente Regolamento sono indette dal Consiglio Nazionale che fisserà contestualmente la data entro la quale i Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di espletamento del voto di cui all'art. 2 ed i conseguenti adempimenti.
2. L'elezione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è indetta dal Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale, successivamente all'indizione delle elezioni di cui al comma precedente.
3. La trasmissione da parte dei Consigli territoriali al Ministero della scheda di votazione del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è consentita nelle modalità ivi previste e a mezzo posta elettronica certificata.



6/6
